

SENTENZA n. 18/2023

Il Tribunale Federale, in data 29 novembre 2023, composto da:

Avv. Marco Leoni	Presidente
Avv. Daniela Corengia	Componente
Avv. Antonio Cippone	Componente

All'esito dell'udienza di discussione tenutasi in Bologna, il 24 novembre 2023, relativa al procedimento disciplinare introdotto nei confronti dei tesserati Giacomo Zuffa ed Eleonora Gatti, nonché della società ASD Ginnastica Biancoverde, conclusasi con la lettura del dispositivo con riserva di deposito delle motivazioni entro il termine di dieci giorni, pronuncia la seguente sentenza.

Questo Tribunale è chiamato a giudicare:

- a) **Eleonora Gatti**, chiamata a rispondere per la violazione dell'art. 2 RGD, in relazione all'art. 7 del Codice Etico FGI ed all'art. 2 del Codice Comportamento Sportivo del CONI, perché *"in qualità di tecnica della Ginnastica Biancoverde S.S.D. a r.l. utilizzava metodi di allenamento vessatori, correggendo le ginnaste con urla, insulti, stratonamenti e percosse, in particolare nei confronti della ginnasta C. V., e comunque nei confronti di tutte coloro a lei affidate. In Imola (BO) fino al 27 marzo 2023"*;
- b) **Giacomo Zuffa e Ginnastica Biancoverde S.S.D. a r.l.**, entrambi chiamati a rispondere per la violazione degli art. 2 e 5 RGD, in relazione all'art. 7 del Codice Etico FGI ed all'art. 2 del Codice Comportamento Sportivo del CONI, *"per non aver impedito, né segnalato alla Procura Federale che la tecnica della Ginnastica Biancoverde S.S.D. a r.l. Gatti Eleonora utilizzava metodi di allenamento vessatori, correggendo le ginnaste con urla, insulti, stratonamenti e percosse, in particolare nei confronti della ginnasta C. V., e comunque nei confronti di tutte coloro a lei affidate. In Imola (BO) fino al 27 marzo 2023"*.

Svolgimento del processo

Su richiesta della Procura Federale, in data 27.03.2023 questo Tribunale sospendeva in via cautelare la tesserata Eleonora Gatti da ogni attività sportiva e/o federale, provvedimento che veniva confermato all'esito dell'udienza del 29.03.2023 e successivamente revocato, su istanza della medesima tesserata, in data 25.05.2023.

Nella stessa data del 25.05.2023 la Procura Federale deferiva gli odierni incolpati i quali si costituivano, ritualmente, con deposito di memorie difensive.

In data 28.6.2023, si teneva, in Roma, la prima udienza, all'esito della quale il Tribunale accoglieva la richiesta di sospensione dei termini processuali - ai sensi dell'art. 75 RGD, comma 5, lett. C) - dovendo procedersi ad accertamenti di particolare complessità - e disponeva in merito ai mezzi istruttori richiesti, rinviando all'udienza del 21.7.2023.

In tale data, in Milano, si procedeva all'audizione della tesserata L. L. e dei non tesserati P. P. e C. K., rinviando per il prosieguo dell'istruttoria all'udienza del 13.10.2023.

In tale occasione, in Bologna, si procedeva all'audizione dei tesserati I.R., D. B. e G. M. e del non tesserato M. S.. All'esito il giudizio veniva rinviato per discussione all'udienza del 24.11.2023 con termini per note sino al 10.11.2023.

Nell'ultima udienza, dopo ampia discussione, la Procura Federale concludeva chiedendo l'irrogazione della sanzione della sospensione per mesi 8 a carico della tesserata Eleonora Gatti, per mesi 3 a carico del tesserato Giacomo Zuffa e della multa per € 5.000,00 a carico della società ASD Ginnastica Biancoverde SSD a r.l.. Le rispettive difese chiedevano l'assoluzione degli incolpati.

Il Tribunale, al termine della camera di consiglio, leggeva il dispositivo della presente sentenza, riservandosi dieci giorni per il deposito delle motivazioni.

La vicenda portata all'attenzione di Codesto Tribunale prende spunto dalle denunce presentate, nel gennaio 2023, alla Procura della Repubblica di Bologna, da parte di M. P. e G. M., due atlete in precedenza allenate dalla tecnica Eleonora Gatti presso la Biancoverde SSD, di L. C. quale esercente la potestà genitoriale su V. C., anch'essa allenata dalla predetta tecnica, e di C. G., quest'ultima dapprima atleta ed in seguito tecnica presso la medesima società. L. C. e G. M., successivamente, inoltravano analoghe denunce anche alla Procura Federale.

Per quanto riguarda i fatti segnalati da M. P., G. M. e C. G., le medesime hanno riferito di comportamenti vessatori e lesivi della loro dignità, messi in atto dall'incolpata, accaduti diversi anni prima. L.C., invece, ha riferito di un episodio specifico che, nel settembre 2019, avrebbe arrecato un danno biologico alla figlia V. C..

Per tutti tali fatti, è pendente un procedimento penale a carico di Eleonora Gatti.

Sui metodi di allenamento della tecnica Eleonora Gatti

In relazione al comportamento tenuto dalla tecnica Gatti nel corso degli allenamenti, le denunciati hanno riferito quanto segue:

M.P.: *“ho avuto modo di assistere a comportamenti offensivi e violenti sia nei confronti di C. G. che di G. M., da parte prevalentemente di Eleonora Gatti ... lei era l'artefice di tali comportamenti, con il silenzio accondiscendente del marito. Ricordo che un giorno, mentre facevamo coreografia e stavamo usando delle bacchette di legno, la Gatti ha preso la bacchetta perché si era innervosita nei confronti di G., ed ha provato a sbattergliela in testa ma io ho scansato G., dal momento che le stavo di fianco, evitando che venisse colpita. Un'altra volta, durante un allenamento per le prove di un saggio, io ero sempre insieme a G. e lei e Gatti stavano avendo un diverbio, poiché G. ricordava la coreografia in un modo mentre Gatti sosteneva il contrario; poiché Gatti non amava sentire altre opinioni, ha pensato di darle un pugno in testa in maniera inaspettata. [l'intensità del pugno] “era forte e G. al momento era piccola, aveva 13 anni ... Per quanto riguarda C. la sua posizione era pari alla nostra, nonostante fosse allenatrice, ed infatti subiva lo stesso trattamento nostro, ovvero veniva sminuita nel suo ruolo da parte di Gatti, con affermazioni del tipo “non sei nessuno, ma chi ti credi di essere” e veniva spesso sgridata se parlava o con noi ginnaste o con i genitori” (verbale s.i.t. Procura della Repubblica di Bologna del 26/2/2023)*

G. M.: *“mi allenavo con M.P. che, come me, subiva botte sulla pancia molto forti che a volte lasciavano il segno, per farci assumere una posizione corretta alla sbarra; il fatto è che queste botte erano intenzionalmente forti; anche lei subiva umiliazioni ed insulti con parole del tipo “cretina”, “fallita”, “sei un brutto esempio”, “hai dei problemi” ed ancora “se continui così rimarrai sola senza amici” ... V. C. era molto piccola, aveva otto anni quando ci allenavamo insieme, e si era molto legata a me che l’aiutavo e la consolavo, perché molto spesso, anche se così piccola, veniva trattata male dalla Gatti che la criticava, e ci sono stati degli episodi di pizzicotti nei suoi confronti”* (verbale s.i.t. Procura della Repubblica di Bologna del 24/2/2023); *“nel periodo 2017/2019 la tecnica Gatti si rivolgeva nei miei confronti con parole del tipo “sei stupida, sei cretina, sei una delusione, mia hai deluso, i tuoi genitori non ti sanno educare, sei un brutto esempio per le altre, sei maleducata”, mi ricordo come soprattutto le parole “sei una delusione” mi colpivano particolarmente perché mi demoralizzava nell’esercizio ... A volte per correggerci la postura del collo durante un esercizio la tecnica Gatti ci tirava con forza lo chignon. Questo atteggiamento si è manifestato oltre che nei miei confronti anche contro M. P., C. G., C. J., L.L. e poi anche nei confronti di V.C. che ha subito un pizzicotto ... Ritengo che questo comportamento della sig.ra Gatti non fosse rivolto a farmi migliorare l’esercizio ma perché non mi sopportava e me lo diceva pure in faccia”* (verbale audizione Tribunale Federale del 21.07.2023); *“i fatti narrati avvenivano in palestra e possono essere confermati da tutti i presenti; in particolare da M. P., C. G., V. C., L.L. e C. C.”* (verbale audizione P.F. 16.02.2023)

C. G.: *“[M.] veniva umiliata dall’allenatrice con insulti verbali e c’è stato un episodio in cui stavamo facendo delle spaccate/allungamenti ove, siccome G. non aveva il busto dritto, la Gatti le prese la coda di capelli e gliela tirò su per farle assumere la posizione corretta nell’esercizio ... sgridate e umiliazioni erano continue, praticamente avvenivano tutti i giorni”* (verbale s.i.t. Procura della Repubblica di Bologna del 22/2/2023).

Tuttavia, agli atti risultano, altresì, deposizioni totalmente contrastanti con quelle ora citate, rese tra l’altro anche da atlete che, secondo l’accusatrice M., sarebbero state anch’esse vittime dei comportamenti scorretti della tecnica Gatti. In particolare:

L.L.: *“durante il periodo in cui mi allenavo con la Gatti ricordo di episodi che non ritengo esagerati ma opportuni, ad esempio, per allungare gambe ci toccava senza farci male o sulla trave ci spingeva senza esagerare e per migliorare il nostro equilibrio. Non ho mai sentito insulti o parole pesanti. Qualche volta capitava che usava parole tipo “scema” ma questo molto raramente. Lo stesso faceva Zuffa che però aveva un modo più tranquillo di allenare ... capitava che ci dava pizzicotti ma non erano forti, lo faceva per farci, come detto, stendere meglio le gambe”* (verbale audizione Tribunale Federale del 21.07.2023)

C. J.: *“dall’estate 2013 mi sono sempre allenata con i tecnici Zuffa e Gatti. Mi sono sempre trovata bene e non ho mai avuto motivo di doglianza nei loro confronti. Ritengo che il loro comportamento sia sempre stato corretto sia nei miei confronti che nei riguardi delle altre ginnaste con le quali mi sono allenata”* (verbale audizione P.F. del 19.05.2023)

C.C.: *“ho frequentato la società Biancoverde per circa 9 anni fino all’11 novembre 2022 laddove ho deciso di abbandonare per motivi personali, in quanto l’impegno scolastico non era conciliabile con l’attività agonistica. Sono stata allenata prevalentemente da Eleonora Gatti ma in palestra vi erano anche altri tecnici. Chi comunque conduceva l’attività era la Gatti e il marito Giacomo Zuffa. In tutti*

questi anni non ho mai avuto problemi particolari e né ho personalmente assistito ad episodi di violenza nei confronti di altre ginnaste. Quando era necessario la Gatti alzava la voce ma non ha mai superato i limiti se non in alcune occasioni dove diceva alcune parolacce. In ogni caso non ha mai dato percosse, pizzichi o altre azioni” (verbale audizione P.F. del 17.03.2023);

C. K.: *“quando assistevo agli allenamenti dal soppalco non ho mai assistito ad atteggiamenti severi tenuti dalla sig.ra Gatti o dal sig. Zuffa” (verbale audizione Tribunale Federale del 21.07.2023);*

D. B.: *“Ho frequentato la palestra della società Bianco Verde di Imola dal 2012 ai primi mesi del 2016 ... i tecnici della Bianco Verde all’epoca erano Giacomo Zuffa ed Eleonora Gatti ed ho potuto constatare al tempo dei metodi di allenamento innovativi per quanto concerne la mia esperienza al tempo. Rimasi colpita dai loro metodi di allenamento in quanto innovativa e si lavorava molto più in sicurezza. C’erano molteplici attrezzi da utilizzare e ciascuna ginnasta svolgeva un percorso studiato in base alle sue caratteristiche e conformazione sia fisiche che psicologiche ... ricordo che durante gli allenamenti la tecnica Gatti è sempre stata molto esigente e sempre presente. Non ho memoria di comportamenti in cui la tecnica Gatti abbia alzato la voce più di quello che normalmente accade durante gli allenamenti ... è usuale oltre che consigliabile che noi tecniche tocchiamo le atlete in alcune parti del corpo per richiamare l’attenzione sull’esercizio. Il tocco può essere diverso secondo il tipo di intervento, e qualche volta è capitato anche a me di dare un pizzicotto. Ho visto la tecnica Gatti toccare le atlete con l’intento di correggerle ma non ricordo situazioni oltre il limite” (verbale audizione Tribunale Federale del 13.10.2023);*

I. R.: *“lavoro con la Gatti e con Zuffa da oltre 5 anni e non ho mai visto metodi di allenamento oltre i limiti consentiti altrimenti non sarei rimasta lì con loro. Posso dire che qualche volta, magari quando un’atleta sbagliava un esercizio, la Gatti si sia rivolta chiamandola “oca” ma non in modo offensivo” (verbale audizione Tribunale Federale del 13.10.2023);*

C. C.: *“dal settembre 2022 mi alleno presso la società Biancoverde e i miei allenatori sono Eleonora Gatti e Giacomo Zuffa. Mi sono sempre trovata bene con i predetti allenatori e non vi sono stati comportamenti che possano aver creato disagio a me o ad altre ginnaste per quanto a mia conoscenza” (verbale audizione P.F. del 18.05.2023);*

N. H.: *“dal settembre 2022 ho iniziato ad allenarmi con i tecnici Zuffa e Gatti ... sono soddisfatta del loro modo di allenare e posso dire che il loro comportamento è molto professionale. Può capitare che qualche volta abbiano alzato la voce ma sempre per motivi di correzione tecnica e comunque nego assolutamente che possano mai essere state proferite parolacce o simili espressione che sono assolutamente bandite all’interno della palestra. Ribadisco di non aver mai subito comportamenti vessatori né di aver conoscenza di comportamenti impropri adottati nei confronti di altre ginnaste da parte dei predetti tecnici” (verbale audizione P.F. del 18.05.2023);*

A. G.: *“ho iniziato ad allenarmi presso la società Biancoverde dal 2019 ... in tutti questi anni il comportamento dei tecnici Gatti e Zuffa è stato sempre improntato alla correttezza sia nei miei confronti che nei riguardi delle altre ginnaste. Posso dire che al di là di qualche rimprovero di natura tecnica non vi sono stati mai episodi che posso definire scorretti” (verbale audizione P.F. del 19.05.2023).*

A fronte di tali opposte versioni non è certamente possibile affermare che le accuse mosse all’incolpata Gatti siano suffragate da indizi gravi precisi e concordanti. Come noto, invero, in ambito

sportivo “è principio consolidato della giustizia sportiva che lo standard probatorio richiesto non si spinge sino all’assoluta certezza della commissione dell’illecito – certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né al superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. La sua definizione prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio. A tale principio vigente nell’ordinamento deve assegnarsi una portata generale, sicché deve ritenersi adeguato un grado inferiore di certezza, ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla commissione dell’illecito” (CGdS, SS.UU., 10/2/2016 n. 6; conf.: CGdS, SS.UU., 2/8/2016 n. 34; 3/10/2017 n. 69; 19/12/2017 n. 93).

Tuttavia, nel caso di specie, anche senza voler considerare né le ragioni di risentimento personale che, secondo l’incolpata Eleonora Gatti, le tre accusatrici P., M. e G. nutrirebbero nei suoi confronti, né la tempistica coordinata delle denunce presentate a distanza di diversi anni dagli accadimenti, né le contraddizioni in cui incorrono le accusatrici – per esempio in relazione all’episodio del “pizzicotto” di cui infra, C. G.: “io non ero presente quando è successo questo fatto, a cui era invece presente G. M.” (verbale s.i.t. Procura della Repubblica di Bologna del 22/2/2023); G. M.: “io non ero presente in palestra in quanto avevo lasciato la Biancoverde ad agosto 2019” (verbale audizione Tribunale Federale del 21.07.2023) – particolare significatività assume la dichiarazione resa da P. P., padre dell’accusatrice M. ed ex presidente della società Biancoverde, secondo il quale : “durante il periodo in cui sono stato presidente ... non avevo nemmeno ricevuto segnalazioni da parte di alcuno ... Da quando conosco la sig.ra Gatti non ho mai avuto nemmeno il sospetto di questi comportamenti ... il clima all’interno della palestra durante la mia presidenza era vissuto a fasi alterne, vi erano momenti di tensione soprattutto con l’avvicinarsi delle gare ma questo ritengo fosse normale per chi pratica attività agonistica” (verbale audizione Tribunale Federale del 21.07.2023).

Poiché appare alquanto inverosimile che il padre di una delle atlete asseritamente vessate, all’epoca presidente della società sportiva anch’essa oggi *sub iudice*, non solo non abbia avuto segnalazioni, ma neanche il sospetto che la Gatti mettesse in atto i comportamenti di cui è accusata, non può dirsi raggiunto neanche il grado di prova probabilistico, e quindi di inferiore certezza, richiesto dal diritto sportivo per ritenere commesso l’illecito contestato.

Sul “pizzicotto” subito da V. C.

Nella denuncia querela presentata dalla sig.ra L. C., si legge: “in data 19 settembre 2019, come sempre, mi recai a prendere V. dopo l’allenamento, verso le 20,15. Lì vidi mia figlia fortemente scossa nello spogliatoio con le lacrime agli occhi. Alla mia richiesta di spiegazioni, con un filo di voce mi confessò quanto segue: “devo dirti una cosa ma non ti arrabbiare” e spostando il body mi ha mostrato i segni di un pizzicotto a cinque dita, con scorticatura della pelle. V. mi ha spiegato che non stava stringendo abbastanza i glutei ed Eleonora ha stretto le dita tanto da toglierle la pelle”. Tale ricostruzione è stata ribadita nella segnalazione inoltrata alla Procura Federale ed agli atti risulta depositata una immagine del segno lasciatole sul gluteo.

Nessun testimone ha potuto confermare o smentire l’accaduto. Tuttavia, le seguenti circostanze inducono a ritenere veritiera l’esposizione dei fatti come sopra rappresentata:

- a) Dalle testimonianze è emerso il pacifico utilizzo del “pizzicotto” da parte della tecnica Gatti per correggere determinate posture o per indicare il muscolo da tendere. Si vedano le dichiarazioni di
- L. L.: *“capitava che ci dava pizzicotti ma non erano forti, lo faceva per farci, come detto, stendere meglio le gambe”* (verbale audizione Tribunale Federale del 21.07.2023);
 - G. M.: *“il pizzicotto rientra tra i metodi normalmente usati di correzione di un esercizio ma viene normalmente usato senza usare forza. La Gatti invece usava farlo con forza, a volte sono rimasti dei segni a me, un po’ di rossore, ma non come il segno rimasto a V.”* (verbale audizione Tribunale Federale del 13.10.2023);
 - I. R.: *“anche io negli allenamenti a volte utilizzo il pizzicotto, normalmente non lascio mai segni, ma può capitare come infatti mi è successo poco tempo fa quando per una mia unghia lunga involontariamente nell’aiutare in un esercizio una ginnasta le ho fatto uscire un po’ di sangue”* (verbale audizione Tribunale Federale del 21.07.2023);
 - D. B.: *“qualche volta è capitato anche a me di dare un pizzicotto ... a me è capitato che quando ho le unghie più lunghe del solito posso lasciare il segno sulla pelle dell’atleta”* (verbale audizione Tribunale Federale del 21.07.2023);
 - Eleonora Gatti: *“mi occupo anche della parte posturale e coreografica, che è parte integrante della formazione atletica, e viene sancito dai manuali della stessa federazione il c.d. “aiuto e manipolazione” da parte dell’insegnante durante la didattica ... questa manipolazione prevede anche il pizzicottino al gluteo piuttosto che alle cosce, per sensibilizzare la contrazione muscolare; pizzicottini che vengono dati con due dita”* (verbale interrogatorio Procura della Repubblica di Bologna del 3.04.2023);
- b) La tecnica Gatti non contesta di aver dato un pizzicotto all’atleta V. C.. Si legge, infatti, a pag. 24 della memoria difensiva: *“in data 19 settembre 2019, la sig.ra Gatti ... ha mostrato alla collega [I. R.] tutti i dettagli e le posizioni del corpo a cui doveva fare attenzione ... e, contemporaneamente, nel mostrare l’atteggiamento corretto di tutti i segmenti corporei cui doveva porre attenzione, ha toccato a turno tutte le bambine presenti quel giorno (oltre V. C., A. V., E. C., A. K. e A. M.), praticando le normali manovre di manipolazione che si usano nella ginnastica, compresi i pizzicotti sui glutei”*. Tale ricostruzione è coerente con quanto dichiarato dalla stessa Gatti, in sede di interrogatorio innanzi all’U.P.G. delegato dalla Procura della Repubblica di Bologna, in data 3.04.2023;
- c) La sig.ra L. C. ha protestato immediatamente per l’episodio accaduto ai danni della figlia V.. Proseguendo, infatti, nella memoria difensiva di cui sopra si legge: *“la sera stessa, la sig.ra Gatti ricevette la telefonata della madre di V. C. in cui veniva accusata di aver dato appositamente un pizzicotto nel sedere alla figlia e che, nonostante le spiegazioni della tecnica in merito alla manipolazione che viene fatta per stimolare la contrazione dei glutei (tecnica normale nella ginnastica), la ammoniva di non toccare più la figlia”*;
- d) Agli atti del giudizio risulta depositato lo scambio di messaggi intercorso il giorno seguente, 20 settembre 2019, tra la sig.ra L. C. ed il tecnico Giacomo Zuffa, in relazione all’episodio in questione. Da tale scambio non emerge alcun dubbio che il pizzicotto vi sia stato, ma solo il tentativo di ridimensionare l’accaduto, definendolo, da parte del tecnico Zuffa, come *“uno spiacevole incidente”*.

In considerazione di quanto sopra si deve ritenere che la tecnica Gatti, in data 19 settembre 2019, abbia effettivamente dato un pizzico alla atleta V. C. arrecandole escoriazioni. Pur apparendo verosimile che tale contatto sia avvenuto per ragioni tecniche e che le sue conseguenze non siano state intenzionali, la giovanissima età dell'atleta, di soli otto anni, avrebbe dovuto indurre l'incolpata a porre maggior attenzione e cautela nella "manipolazione". Per tali ragioni, in conclusione, si ravvede nel comportamento della tecnica Eleonora Gatti la violazione dell'art. 2 RGD, in relazione all'art. 7 del Codice Etico FGI ed all'art. 2 del Codice Comportamento Sportivo del CONI.

Sulla responsabilità della Ginnastica Biancoverde SSD e del tecnico Giacomo Zuffa

Alla società Ginnastica Biancoverde ed al tecnico Zuffa viene contestata la violazione degli artt. 2 e 5 R.G.D. "*per non aver impedito, né segnalato alla Procura Federale*" i fatti addebitati alla tecnica Gatti.

Ebbene l'art. 5 R.G.D., rubricato "*Obbligo di denuncia e collaborazione*" recita "*1. Tutti gli Organi Federali, nell'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali, sono tenuti a segnalare, con le modalità di cui al precedente articolo, al Procuratore Federale le violazioni dello Statuto e dei Regolamenti, nonché gli atti di scorrettezza sportiva dei quali siano venuti a conoscenza. 2. Le Società ed i Tesserati sono tenuti a collaborare con gli Organi Disciplinari, assolvendo alle richieste che dagli stessi pervengano*".

Dall'interpretazione letterale di tale norma discende che:

- a) Il primo comma prevede un obbligo di denuncia a carico di tutto gli Organi Federali;
- b) Il secondo comma prevede un obbligo di collaborazione a carico delle società e dei tesserati.

Nel caso di specie la contestazione riguarda la fattispecie di cui al primo comma. Tuttavia, tra i destinatari di tale obbligo non vi sono né i tesserati, né le società, bensì gli Organi elencati all'art. 10 dello Statuto, ovvero: "*1. Organi centrali: a) l'Assemblea Nazionale; b) il Consiglio Direttivo Federale; c) il Presidente della Federazione; d) il Collegio dei Revisori dei conti; e) il Segretario Generale; f) la Commissione federale di garanzia; g) l'Ufficio del Procuratore federale. 2. Organi territoriali: a) l'Assemblea Regionale; b) il Consiglio Regionale; c) il Presidente del Comitato Regionale; d) il Delegato Regionale; e) l'Assemblea Provinciale; f) il Consiglio Provinciale; g) il Presidente del Comitato Provinciale; h) il Delegato Provinciale. 3. Organi di giustizia: a) il Giudice sportivo nazionale; b) il Giudice sportivo territoriale; c) il Tribunale federale; d) la Corte federale di appello in funzione propria e in funzione di Corte sportiva di appello*".

Per quanto attiene all'art. 2 R.G.D., rubricato "*Doveri e obblighi*", astratta rilevanza per il caso di specie potrebbero assumere i commi 1 e 3, i quali rispettivamente recitano: "*1. Le Società ed i Tesserati sono tenuti all'osservanza dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, del Codice della Giustizia Sportiva, dello Statuto, dei Regolamenti Federali, dei provvedimenti, deliberazioni e decisioni degli Organi Federali e del Collegio di Garanzia dello Sport ... 3. Tutti coloro che sono comunque sottoposti alla osservanza delle norme federali devono mantenere condotta conforme ai principi della lealtà, della probità, della rettitudine e devono osservare il Codice di Comportamento Sportivo*". Pur volendo declinare tali disposizioni in un dovere generico di tutelare gli atleti, ed in particolare i più giovani, da eventuali atti lesivi commessi durante la pratica sportiva, non si vede come la Biancoverde SSD ed il tecnico Zuffa

avrebbero potuto intervenire per impedire un fatto episodico ed estemporaneo come il “pizzico” dato dalla tecnica Gatti a V. C..

Infine, ancorché non contestato, gli incolpati di cui trattasi andrebbero esenti da responsabilità anche ai sensi dell’art. 6 R.G.D., rubricato *“Responsabilità delle persone fisiche e delle società”*. Rilevato che il primo comma del citato articolo prevede che *“i Tesserati rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa, salvo diversa disposizione”*, non si ravvede quale colpa possa essere attribuita al tecnico Zuffa. Mentre, per quanto attiene alla Biancoverde SSD, i commi 4 e 5 indicano espressamente i casi di responsabilità oggettiva che riguardano le società, ovvero: violazione di norme sul doping da parte del tesserato (comma 4), fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento delle manifestazioni sportive e compiuti dai propri Dirigenti, soci, accompagnatori, sostenitori e tesserati ed in generale di coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società (comma 5 lett. a), mantenimento dell’ordine pubblico, quando esse stesse siano le organizzatrici delle competizioni (comma 5, lett. b), illeciti sportivi a loro vantaggio (comma 5, lett. c). Il caso di specie non rientra in nessuna delle suddette ipotesi, né appare possibile estendere analogicamente una simile responsabilità ad altre fattispecie non previste espressamente dalla normativa federale.

PQM

- letti gli atti di causa;
- sentite le richieste formulate dalla Procura federale e dalle difese degli incolpati;
- irroga alla tesserata Eleonora Gatti la sanzione della sospensione per mesi 2, prevista dall’art. 12 RGD, per la violazione dell’art. 2 RGD, anche in relazione all’art. 7 del Codice Etico FGI e dall’art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni, dando atto che dal predetto periodo va scomputato quanto già scontato nel corso della fase cautelare;
- assolve il tesserato Giacomo Zuffa e la società ASD Ginnastica Biancoverde s.s.d. a r.l. in persona del Presidente sig.ra Cherici Claudia dagli addebiti contestati.

Si manda alla Segreteria per le conseguenti comunicazioni.

**F.to Marco Leoni
F.to Daniela Corengia
F.to Antonio Cippone**

**Presidente
Componente
Componente**